



COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/11/1998 con deliberazione n. 82

Modificato con:

- Deliberazione C.C. n. 100/1999
- Deliberazione C.C. n. 11/2001
- Deliberazione C.C. n. 8/2007
- Deliberazione C.C. n. 13/2012
- Deliberazione C.C. n. 47/2014
- Deliberazione C.C. n. 14/2020

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II - Denunce e controlli

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Attività di controllo
- Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 10 bis - Attività di controllo e rapporti con il contribuente
- Art. 11 - Diritto di interpello

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art. 12 - Avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni
- Art. 13 - Notificazione degli atti

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflativi

- Art. 14 - Contenzioso
- Art. 15 - L'autotutela
- Art. 16 - Accertamento con adesione

Titolo III - Riscossione e rimborsi

- Art. 17 - Riscossione
- Art. 18 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 19 - Rimborsi
- Art. 20 - Limiti per versamenti e rimborsi

Titolo IV - Sanzioni

- Art. 21 - Graduazione delle sanzioni
- Art. 21 bis - Interessi
- Art. 22 - Cause di non punibilità
- Art. 23 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

Titolo V - Norme transitorie e finali

- Art. 24 - Disposizioni transitorie
- Art. 25 - Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

- a) Per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso.
- b) Per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera a).
- c) Per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal Regolamento.
- d) Per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di Regolamento.
- e) Per “Regolamento”, il presente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
- f) Per “responsabile” del settore, del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione - PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale.
- g) Per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.
- h) Per “funzionario responsabile”, il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo.

Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del Contribuente".

In particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli organi e degli uffici.

2bis. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.

2ter. Allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe, relative a tributi per i quali è previsto il versamento spontaneo, ne da pubblica comunicazione, onde facilitare i contribuenti nella conoscenza delle stesse.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3: *Entrate tributarie comunali*

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4: *Agevolazioni tributarie*

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di Regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione ovvero trasmessa a mezzo di servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscritto.
Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Articolo 5: *Aliquote e tariffe*

1. Il Comune delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
- 1bis. Abrogato.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma 2 si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno precedente, compatibilmente con l'apposita legge d'imposta.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: *Forma di gestione*

1. Il Comune gestisce il tributo direttamente, mediante proprio personale, o, quando ciò risulti impossibile o economicamente svantaggioso, in altra forma consentita dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di affidamento della gestione a terzi, il soggetto prescelto sarà tenuto all'osservanza della Legge 27.07.2000, n. 212 recante "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Articolo 7: *Il funzionario responsabile del tributo*

1. Con propria deliberazione, la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa il funzionario responsabile, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive richieste, avvisi anche di liquidazione, di accertamento o di contestazione, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) rende esecutivi gli atti di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;

- e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 14 del presente Regolamento;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 15, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 16;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sugli atti concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del Servizio cui appartiene l'Ufficio tributi.
4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dall'apposito Regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi contenuti in tale modello.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.
Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica, spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a

chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9: *Attività di controllo*

1. L'Ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o Regolamento.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio tributi del Comune e per incentivarne l'attività, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto del CCNL e della contrattazione decentrata, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti/obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Articolo 10 - *Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali*

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributi. Dell'eventuale persistente mancato adempimento, il funzionario responsabile informa il Sindaco.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio tributi, mediante modalità da concordare.

Articolo 10 bis – *Attività di controllo e rapporti con il contribuente*

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento rivolgersi in modo informale all'Ufficio comunale tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, al fine di ridefinire la propria obbligazione tributaria sulla base di eventuali nuovi elementi che egli stesso produce.
2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni eventualmente segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni.
Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili dalla fattispecie similare, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.

Articolo 11 – *Diritto di interpello*

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione ed alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti medesimi.

1bis. Il richiedente, di norma, deve:

- indicare l'oggetto della richiesta in maniera succinta, ma esauriente, con riferimento a fattispecie concreta e personale;
- indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto, ritenuti utili per la soluzione del caso concreto e personale;
- fornire la propria soluzione, motivata;
- riportare le proprie generalità, indicare un recapito telefonico e postale e sottoscrivere l'istanza.

1ter Il riferimento al caso concreto e personale, di cui al precedente comma 1bis, non è richiesto se il soggetto interpellante è un Ente pubblico o privato che esprime interessi di rilevanza diffusa nell'ambito territoriale del Comune, ovvero un Ordine professionale o una Associazione sindacale o di categoria.

1^{quater} La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della istanza, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. Questa vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente medesimo.

In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta.

Qualora la risposta non sia comunicata all'interessato entro il termine suddetto, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Eventuali atti di imposizione, non conformi alla risposta fornita o agli effetti della mancata risposta, sono da ritenersi nulli nel caso in cui non siano motivati da intervenute variazioni normative.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12 - Avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni

1. Mediante motivato avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni il Comune:

a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;

e) applica le sanzioni collegate al tributo di accertamento.

2. Abrogato.

3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente la soppressione.
4. La motivazione dell'avviso comporta la indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo.
Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Tale allegazione non è obbligatoria qualora al Comune risulti che l'atto richiamato è già stato formalmente comunicato al contribuente in precedenza oppure si tratta di informazione fornita dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, nel qual caso è sufficiente la sola indicazione della provenienza di tale informazione.
5. L'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare:
 - che è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, rivolgendosi al funzionario responsabile che ha sottoscritto l'atto medesimo;
 - che presso il funzionario predetto è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine e l'organo presso cui è possibile ricorrere avverso l'avviso.

Articolo 13 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'Ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 14: Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. E' compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
3. Per le controversie tributarie, di particolare complessità e rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 15: *L'autotutela*

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento o alla revoca totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto e di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto.
L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna.
Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 16 – Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito Regolamento.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 17 – Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei Regolamenti che disciplinano i singoli tributi.
Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
 2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
L'obbligazione potrà essere estinta anche per compensazione tra crediti e debiti relativi ai tributi locali e a condizione che il credito, utilizzato dal contribuente per la compensazione, sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune e che l'intera operazione compensativa sia comunicata al Comune con l'esposizione dei dati utilizzati.
- 2bis. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è di norma realizzata in forma diretta dall'Ufficio comunale, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disposto dalla legge, dai Regolamenti delle singole entrate ovvero da altre disposizioni aventi natura regolamentare.

Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigenti è possibile adottare forme alternative per riscuotere coattivamente le proprie entrate.

La scelta delle azioni cautelari ovvero esecutive da esperire per il recupero dell'entrata è effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio, secondo i seguenti parametri:

- tipologia del credito;
- importo del credito;
- costo e tempi delle procedure;
- eventuale contenzioso in atto;
- accertata impossibilità ovvero non convenienza al recupero.

Le posizioni non rimosse, o tenute in sospeso in attesa di evoluzioni, devono essere monitorate al fine di verificare l'efficacia delle azioni cautelari ed esecutive nel frattempo intraprese ovvero mutamenti nel frattempo intervenuti, tenuto conto del periodo di prescrizione previsto dalla normativa vigente.

Il monitoraggio è effettuato anche al fine della rilevazione di perdite conclamate che potrebbero portare allo stralcio del credito; nel caso di mutamento nella situazione patrimoniale del debitore, tale da consentire l'effettuazione di nuove azioni cautelari ovvero esecutive, l'entrata stralciata viene ripresa in carico, nel rispetto dei termini di prescrizione e del criterio sopra individuato.

Nel caso di crediti d'importo rilevante, di posizioni creditorie complesse ovvero di difficile esazione, o qualora se ne ravvisi la necessità per la tutela e la buona riscossione dei crediti, le azioni potranno essere seguite ovvero affidate ad un legale nominato, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 18: *Sospensione e dilazione del versamento*

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da particolari situazioni di gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, in comprovate temporanee difficoltà di ordine economico/finanziario, e se trattasi di tributi arretrati, anche nella fase di

riscossione coattiva, il pagamento dilazionato dei medesimi in rate mensili fino ad un massimo di 36, scadenti di norma l'ultimo giorno di ciascun mese, secondo un piano rateale, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali sulle somme a debito esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica, gli oneri di riscossione.

Ogni rata dovrà avere un importo minimo di 30 euro.

Per i debiti di importi superiori ad euro 6.000,01 la durata massima consentibile deve sempre essere di 36 rate.

Nel caso di mancato pagamento, di norma dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade dal beneficio, non è possibile consentirgli ulteriori rateazioni, e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione entro 30 giorni.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economico/finanziaria, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta la decadenza del beneficio della prima rateazione.

Ricevuta la richiesta di rateazione, si può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.

Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Per una maggiore tutela del credito, in considerazione del suo ammontare, è fatta salva la facoltà per il funzionario responsabile di richiedere al debitore che il piano di rateazione sia accompagnato dal rilascio di una garanzia a titolo di fideiussione.

Le difficoltà del debitore, tali da richiedere il pagamento rateale, possono anche essere autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000; nel caso di dichiarazioni mendaci, non corrispondenti al vero, si richiamano le disposizioni di natura penale di cui all'art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000.

Articolo 19: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante

raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.

Qualora il mancato riconoscimento del rimborso, seppure parziale, derivi da fatti o circostanze non segnalate dal contribuente, ma dei quali il Comune è a conoscenza, il Comune medesimo informa il contribuente, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.

Articolo 20: *Limiti per versamenti e rimborsi*

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare, per pervenire alla riscossione del tributo e della sanzione nonché degli oneri di riscossione, il relativo versamento non è dovuto qualora l'ammontare non superi 16,53 euro, salvo che la legge o gli appositi Regolamenti che disciplinano i singoli tributi dispongano diversamente.
2. Il limite di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Abrogato.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi fino alla concorrenza dell'importo di 5,00 euro, salvo che la legge o gli appositi Regolamenti che disciplinano i singoli tributi dispongano diversamente.

TITOLO IV – SANZIONI

Articolo 21 – *Graduazione delle sanzioni*

1. Abrogato

2. Spetta al funzionario responsabile del tributo graduare la sanzione in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 21 bis: *Interessi*

1. Gli interessi relativi all'attività di accertamento, di rimborso, alla riscossione coattiva, sono stabiliti in misura pari al tasso annuo legale. Gli interessi legali non maturano sulle somme richieste a titolo di sanzioni, interessi, spese di notifica, oneri di riscossione.
2. Per i rapporti tributari relativi ad annualità pregresse si applicano gli interessi previsti dal comma 1.
E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.
3. Le modalità di computo sono fissate dalle norme di legge.

Articolo 22: *Cause di non punibilità*

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
Non sono considerate tali, e sono, quindi, sanzionabili, l'omissione della dichiarazione o denuncia, anche se il contribuente ha corrisposto il tributo nella misura dovuta, la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonché l'omessa restituzione dei questionari o la restituzione dei medesimi, non compilati.
2. Abrogato.
- 2bis. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché da questo successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Abrogato.

3bis. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Articolo 23: *Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni*

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24: *Disposizioni transitorie*

1. Abrogato.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Articolo 25 : *Norme finali*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. In tali casi, nelle more della formale modifica del Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.